

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	10
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	11
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	34
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	44
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	45
AFFARI SOCIALI (XII)	»	46
AGRICOLTURA (XIII)	»	48
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	53
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	63
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	64

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e pianificazione Forze di polizia, Alessandra Guidi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35) 3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 agosto 2018.

Audizione del Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e pianificazione Forze di polizia, Alessandra Guidi, nell'am-

bito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00001 Labriola: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.	
7-00029 Vianello: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.	
7-00033 Andreuzza: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	4

RISOLUZIONI

Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 8.35.

7-00001 Labriola: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.

7-00029 Vianello: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.

7-00033 Andreuzza: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.

(Discussione congiunta e rinvio).

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente della VIII Commissione, avverte che, vertendo sulla medesima materia, le

risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Vincenza LABRIOLA (FI), illustra la risoluzione a propria firma, partendo dalla storia della crisi ambientale dell'area di Taranto, che nel 1990 viene dichiarata ad alto rischio ambientale, nel 1998 viene inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) e nel 2000 è oggetto di perimetrazione.

Osserva che si tratta di una superficie complessiva di 155 mila ettari di cui 33 mila di superficie marina. Dell'area interessata alla bonifica, 22 km quadrati sono costituiti da aree private, 10 km quadrati da aree pubbliche, 51 km quadrati di Mar Grande, 22 km quadrati di Mar Piccolo, 17 km quadrati di sviluppo costiero e 9 km quadrati occupati dalla salina grande. Giudica fondamentale richiamare i dati appena esposti, perché si abbia la dimensione del problema che la risoluzione intende affrontare, che è quello del rilancio complessivo dell'area di Taranto, da molti anni ricordata solo per la cattiva gestione dello stabilimento industriale dell'ILVA.

Ricorda che nel 2015 è stato istituito il Contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, il cui soggetto attuatore è Invitalia, al fine di effettuare interventi di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo economico. Infine, ritiene doveroso richiamare la presenza del Commissario governativo per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, che a suo avviso sarebbe necessario affiancare, come chiesto dalla risoluzione, da un apposito ente per lo sviluppo marittimo dell'area di Taranto, cui affidare parte dei compiti e delle risorse del soprarichiamato CIS.

Dopo aver rammentato quali e quante specie marine, alcune delle quali protette, popolino il Mar Piccolo, nel quale si registra un *habitat* privilegiato, ribadisce con forza la necessità di ripartire dalla risorsa mare, come caposaldo per cambiare direzione, secondo tre direttrici: ambiente, protezione marina nonché nautica e turismo. Sottolinea che tale cambiamento potrà realizzarsi solo se si effettueranno le necessarie bonifiche, da operare nel rispetto dell'*habitat* marino e se verranno restituite al territorio le aree dismesse o prossime alla dismissione. Riguardo a quest'ultimo aspetto fa presente che si tratta delle isole Cheradi, quasi completamente dismesse dall'uso militare, che possono diventare una meta turistica anche grazie ad un progetto di acquario pubblico in fase di realizzazione, e di una parte della fascia costiera sulla quale sviluppare la nautica da diporto.

Segnala inoltre che nel secondo seno del mar Piccolo è presente un'oasi del WWF, al cui auspicabile ampliamento potrebbe conseguire la classificazione di area naturale protetta finalizzata sia allo sviluppo turistico che alla produzione di mitili, restituendo al territorio un'economia che ha subito pesanti danni a causa delle numerose fonti inquinanti.

Evidenzia che lo sviluppo e il rilancio del territorio tarantino non dovrebbero essere frutto di una improvvisazione bensì di una attenta programmazione che veda l'integrazione con le altre realtà economiche e di una pianificazione turistica da

realizzare attraverso politiche di protezione dell'*habitat* naturale. A tale riguardo giudica basilare intervenire a sostegno dell'agricoltura e della pesca, ripartendo dalle risorse naturali proprie del territorio.

Venendo agli impegni della risoluzione, afferma nuovamente la necessità di istituire uno specifico ente per lo sviluppo marittimo dell'area di Taranto, cui affidare il ruolo e le competenze, oltre che le risorse, già destinate al Mar Piccolo e attualmente in capo al CIS Taranto. A tale ente dovrà essere affidata la riqualificazione dei territori, dando impulso alle bonifiche, propedeutiche al rilancio economico, di valorizzazione della risorsa mare. L'ente dovrà essere presieduto da un commissario straordinario e vedere la presenza, al suo interno, di rappresentanti della regione, degli enti locali e dell'Autorità di sistema portuale, coinvolgendo anche le associazioni che operano sul territorio e gli *stakeholders*. Richiama infine l'impegno contenuto nel dispositivo volto a far sì che le opere, anche infrastrutturali, necessarie all'attuazione del programma adottato dal commissario straordinario siano dichiarate di pubblica utilità, ai fini di una maggiore celerità nella loro esecuzione, ormai, a suo giudizio, indifferibile.

Richiama un altro atto di indirizzo a propria firma avente ad oggetto la tutela del Mar Piccolo e, pur consapevole che le Commissioni non possono svolgerne la discussione congiuntamente a quelle al loro esame, auspica che alcuni dei contenuti possano ivi confluire al fine di approvare un atto che rappresenti un chiaro segnale per il territorio della volontà politica di risanare un'area in forte difficoltà e che, a causa della schizofrenia nella gestione dello stabilimento ILVA, ha perso la gran parte dei suoi connotati subendo danni incommensurabili.

Giovanni VIANELLO (M5S) illustra la risoluzione 7-00029 di cui è primo firmatario. Sottolinea che alla base della risoluzione è sotteso il proposito di modificare l'attuale immagine negativa di Taranto, conosciuta specialmente per gli effetti inquinanti dei poli industriali e per il pro-

blema dello smaltimento dei rifiuti. Ribadisce invece la bellezza e la ricchezza del paesaggio e della fauna dell'area di Taranto, con un milione di cavallucci marini e la possibilità di vedere al largo il transito di colonie di delfini. È quindi necessario un impegno comune per proteggere e valorizzare un territorio che ha sopportato in solitudine e per oltre sessanta anni il peso di un inquinamento devastante.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) illustra la risoluzione n. 7-00033 di cui è prima firmataria. Concorda con i colleghi firmatari delle altre due risoluzioni in esame sull'importanza di valorizzare l'area con una riqualificazione ambientale che costituisca un'attrattiva turistica. Rileva come, oggi, invece se si va a digitare la voce Taranto sulla rete, si ottengono solo risultati direttamente collegati all'inquinamento e alla questione dell'ILVA. Osserva come le risoluzioni in esame chiedano di attivare una pianificazione già esistente, ma che purtroppo non ha avuto seguito prevedendo la sinergia di tutti gli attori in campo per conseguire il risultato della riqualificazione ambientale, fattore peraltro fondamentale per il turismo, come denota la rilevanza per i comuni turistici dell'assegnazione o meno delle bandiere blu. Evidenzia come, di 15 milioni di turisti che frequentano la Puglia, un milione interessa l'area di Taranto. Si tratta di un dato che potrebbe essere senz'altro aumentato con la valorizzazione delle aree naturalistiche e lo sviluppo di un turismo all'aria aperta molto praticato, ad esempio, dai turisti tedeschi, che sono tra i principali visitatori del nostro Paese. Cita in questo senso l'esempio di una realtà veneta a lei nota, il piccolo comune di Cavallino Treponti, dotato di numerose strutture per il turismo all'aria aperta. Non condivide la creazione di un nuovo ente pubblico, che si assommerebbe agli altri già esistenti e che potrebbe essere ben sostituito da una sinergia di imprese, le quali potrebbero anche essere spinte a investire nel settore turistico. La parte pubblica dovrebbe invece concentrarsi sulla bonifica dell'area. Tra gli impegni

della risoluzione a sua prima firma, sottolinea la rilevanza data alla salvaguardia della salute e all'importanza della valorizzazione della filiera della mitilicoltura per collegare l'eccellenza di un prodotto locale al turismo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO, nel ringraziare i proponenti per gli atti di indirizzo in discussione, evidenzia l'esplicito impegno del Governo sin dal suo insediamento sui temi della valorizzazione dell'area di Taranto, le cui bellezze naturalistiche sono state magnificamente evidenziate nel corso del dibattito. Ritiene che gli intenti sottesi alle risoluzioni parlamentari siano in linea con gli orientamenti politici del Governo e auspica che si possa pervenire ad un testo condiviso tra tutte le forze politiche e l'Esecutivo, che tolga alla città di Taranto quel marchio negativo da troppo tempo attribuitole in forza delle vicende dello stabilimento ILVA e ne permetta, come merita, un effettivo e pieno rilancio.

Gavino MANCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, informa che il suo Gruppo ha presentato la risoluzione 7-00039 a prima firma della collega Morretto, risoluzione assegnata alle Commissioni riunite VIII e X, che verte maggiormente sulla crisi industriale dell'area di Taranto, mentre le risoluzioni in esame riguardano, in parte più rilevante, il profilo ambientale. Chiede alla presidenza di inserire all'ordine del giorno delle Commissioni riunite anche la discussione della risoluzione citata, in quanto a suo avviso è importante affrontare anche l'aspetto industriale della questione che coinvolge l'area di Taranto. Il suo Gruppo si riserva peraltro di presentare una risoluzione centrata, al pari di quelle oggi in discussione, sull'aspetto ambientale.

Vincenza LABRIOLA (FI) ringrazia la collega Andreuzza per aver posto all'attenzione dei colleghi il tema dell'immagine del territorio e, a tale riguardo, richiama l'importante ed eccellente lavoro svolto dalla direttrice del museo archeologico di

Taranto. Riguardo al tema del turismo, richiamato anch'esso dalla collega, evidenzia la necessità che si pervenga ad un turismo stabile e non occasionale e giudica fondamentale affiancare gli operatori turistici nel loro prezioso lavoro di sviluppo dell'area. Giudica, in conclusione, fondamentale abbassare i toni sullo stabilimento dell'ILVA anche per permettere che emerga la vera realtà sottostante all'area di Taranto, sulla quale il lavoro da fare è molto, ma possibile. Si dissocia dalle considerazioni svolte dalla collega Andreuzza riguardo all'ente da lei proposto, di cui ribadisce la necessità, al fine di accelerare i necessari processi che portino allo sviluppo dell'area, in un lavoro sinergico con le altre istituzioni del territorio e soprattutto con il commissario Corbelli, che chiede di poter invitare in audizione.

Chiara BRAGA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se si prevedono audizioni per approfondire i temi delle risoluzioni in discussione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, domanda le decisioni riguardo al seguito della discussione, anche con riguardo alla risoluzione del Gruppo del

Partito democratico, cui faceva riferimento il deputato Gavino Manca, all'Ufficio di presidenza congiunto che si svolgerà alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Giovanni VIANELLO (M5S) rileva come tutte e tre le risoluzioni in discussione abbiano dei punti in comune. Ritiene quindi possibile accogliere l'invito del rappresentante del Governo e giungere alla definizione di risoluzione unitaria condivisa. Concorda con le perplessità della deputata Andreuzza sulla creazione di un ulteriore ente che porterebbe come conseguenza la nomina di un altro Commissario, che andrebbe ad aggiungersi ai numerosi già esistenti. Si tratta di una previsione che potrebbe essere utilmente sostituita da un modello meno burocratico e più snello, più adatto alla valorizzazione ambientale e allo sviluppo della mitilicoltura.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia la discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 agosto 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.35 alle 19.50.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 agosto 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 agosto 2018.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
14.20 alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	11
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	15
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	28
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 32 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto in esame risulta nel frattempo pervenuto il parere della Conferenza unificata.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, anche alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (Atto n. 20),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in ordine all'articolo 2 e all'articolo 12, in materia di misure penali di comunità, si rappresenta che il magistrato di sorveglianza è tenuto sempre e comunque a valutare la possibilità di destinare il minore ad una struttura in cui favorire il reinserimento del medesimo in ambito sociale, potendo ponderare tra differenti soluzioni le misure alternative alla detenzione che soddisfino alla predetta esigenza; laddove, quindi, le strutture residenziali siano incapienti, la scelta del magistrato potrà orientarsi, sotto la guida degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), verso uno strumento giudiziario di pari spessore ed efficacia, senza che ciò comporti l'attivazione di nuove convenzioni con soggetti privati o enti pubblici;

i diversi interventi, anche di natura finanziaria, tesi al potenziamento delle relative attività istituzionali degli Uffici per l'esecuzione penale esterna, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, possono essere sostenuti attraverso l'incremento delle risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio 2018, in particolare con lo stanziamento del capitolo 2134 « Spese per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria » per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

le comunità di cui all'articolo 4, in materia di affidamento in prova ai servizi sociali, accolgono anche i minori stranieri non accompagnati, ai quali si applica la disciplina in questione qualora commettano reati e siano ritenuti meritevoli dell'applicazione della misura alternativa *de qua* da parte del magistrato;

in relazione all'incremento di 55 unità annue rispetto alla platea attuale di affidamenti in prova, si precisa che sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato possibile stimare la percentuale di aumento della misura: in particolare, considerando per il triennio 2015-2017 il numero complessivo degli ingressi, compresi quelli in comunità, e verificato il *trend*

evolutivo degli stessi, si è preso come base di calcolo il valore medio del dato e si è stimata in via prudenziale la percentuale di aumento, quantificata nel 30 per cento;

in merito al costo giornaliero *pro capite* stimato in euro 50 per il mantenimento dei minori affidati alle comunità, si ritiene che tale importo sia congruo, in quanto si tratta di una integrazione della spesa già sostenuta per pari importo dagli altri enti locali, essendo il costo totale medio giornaliero valutato in circa 100 euro per minore;

si potrà dare attuazione alle previsioni dell'articolo 5, in materia di affidamento in prova con detenzione domiciliare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal momento che l'eventuale applicazione della misura dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza, non solo dell'esistenza dei requisiti di necessità ma anche della effettiva disponibilità di luoghi di esecuzione, che al di fuori dell'ipotesi dell'abitazione dell'affidato, sono messi a disposizione da enti pubblici o privati del cosiddetto Terzo settore, nell'ambito di protocolli d'intesa con gli uffici dell'esecuzione penale minorile;

peraltro la disposizione in esame riguarda una casistica di carattere meramente residuale dal momento che va a coprire quel limitato spettro di situazioni nelle quali al minore da sottoporre alla misura alternativa indicata deve essere assegnato un luogo di esecuzione alternativo a quello del proprio nucleo familiare, che al tempo stesso garantisca un regime rafforzato che scongiuri il pericolo di commissione di nuovi reati;

all'articolo 6, l'ampliamento della platea dei beneficiari di cui all'attuale articolo 47-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è dovuto alla circostanza che la valutazione del magistrato per l'applicazione della presente misura alterna-

tiva è connessa non solo alle comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia, ma anche a considerazioni ulteriori legate alla personalità ed alle modalità di recupero del minore: pertanto, la detenzione domiciliare verrà applicata tutte le volte in cui non sia possibile ricorrere alla concessione della misura più favorevole dell'affidamento sociale, anche in comunità, e nei limiti delle strutture disponibili;

in ordine all'aumento del limite di pena, si rappresenta che il riferimento contenuto nella relazione tecnica riguardava il limite di espiazione di pena previsto per la detenzione domiciliare speciale di cui all'articolo 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975, venendo superato il riferimento all'espiazione di almeno un terzo della pena detentiva o di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, mentre, in relazione all'incremento di 97 unità annue rispetto alla platea attuale di detenzione domiciliare, si precisa che sulla base dei dati forniti sempre dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato possibile stimare la percentuale di aumento della misura: in particolare, considerando per il triennio 2015-2017 il numero complessivo degli ingressi, tra cui quelli in comunità, e verificato il *trend* evolutivo degli stessi, si è preso come base di calcolo il valore medio del dato e si è stimata in via prudenziale la percentuale di aumento, quantificata circa nel 50 per cento;

in merito al costo giornaliero *pro capite*, stimato in euro 50 per il mantenimento dei minori affidati alle comunità, ribadendo il discorso già effettuato per l'articolo 4, si ritiene che tale importo sia congruo, in quanto si tratta di una integrazione della spesa già sostenuta per pari importo dagli altri enti locali, essendo il costo totale medio giornaliero valutato in circa 100 euro per minore;

per quanto concerne l'articolo 7, in materia di semilibertà, si rappresenta che sia per l'attività di istruzione che per l'attività di formazione dei soggetti collocati in tale regime non si ravvisano oneri

aggiuntivi, essendo tali attività suddivise per un numero minimo di interessati dislocati su 17 istituti penali minorili (IPM) presenti sul territorio nazionale, mentre per tali istituti si evidenzia un contenimento dei costi dovuti al trattamento penitenziario dei soggetti ammessi alla misura in esame;

in ordine all'articolo 10, con riferimento all'estensione del regime di esecuzione della pena previsto per i minori anche ai cosiddetti « giovani adulti » nel caso di cumulo di sentenze di condanna per fatti commessi prima e dopo la maggiore età, si ribadisce che sussiste un bilanciamento degli oneri sostenuti, atteso che gli istituti penali ordinari in cui tali soggetti attualmente scontano la pena loro comminata, vengono sgravati dei costi di mantenimento, mentre gli IPM si faranno carico della predetta spesa solo nel caso eventuale in cui costoro non beneficino dei percorsi rieducativi offerti dalle misure alternative di cui si sta discutendo;

l'articolo 11, in materia di esecuzione di pene detentive, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto in termini di esecuzione di pena, gli istituti carcerari per adulti disporranno di un numero maggiore di posti a disposizione, in quanto « i giovani adulti » verranno indirizzati presso gli istituti penitenziari minorili, che risultano attualmente privi di problemi di « sovraffollamento » e potranno usufruire della programmazione del trattamento rieducativo che consentirà loro un accesso più rapido alla concessione di misure alternative alla detenzione;

in relazione all'articolo 14, in materia di progetto di intervento educativo, si ribadisce che l'intervento educativo e l'inserimento sociale sono attività già presenti nell'ambito della prassi trattamentale e la disposizione in esame è diretta a registrare la ripartizione dei compiti e i rapporti di collaborazione previsti tra i servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali;

inoltre, allo stato, non è possibile determinare una ripartizione netta fra le

funzioni svolte dai servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali, se non approssimativamente individuando i compiti dell'amministrazione minorile nella fase iniziale del progetto di intervento educativo e i compiti dell'amministrazione locale nella fase finale di esecuzione delle misure di comunità;

la disposizione in esame, quindi, non determina alcun aggravio di costi sia per l'amministrazione minorile che per quelle locali che provvederanno ai rispettivi adempimenti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

per quanto concerne l'articolo 16, si conferma che gli istituti penali per minorenni non hanno al momento problemi di sovraffollamento e che l'attuale indice di occupazione delle camere di pernottamento è pari all'86 per cento, e in prospettiva i programmi di edilizia in corso per l'Istituto di Milano, di Firenze e di Cagliari nonché il nuovo Istituto di Rovigo permetteranno di migliorare ulteriormente la situazione complessiva del sistema detentivo;

pertanto, si conferma l'adeguatezza del finanziamento previsto a fronte del fabbisogno di spesa calcolato su 8 Istituti pari al 50 per cento di quelli presenti sul territorio nazionale;

riguardo all'articolo 17, a seguito dell'ulteriore analisi della carta dei servizi di ciascuno dei 17 IPM, presente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, si rappresenta la coerenza dei dati forniti nella relazione circa la dotazione – da parte di più del 50 per cento dei citati istituti – di adeguati spazi attrezzati per attività fisica e ricreativa, quali aree verdi, campi sportivi, palestre, che consentono la permanenza all'aperto dei minori detenuti e l'organizzazione della vita sociale, posto che tali strutture, come evidenziato nell'articolo 16, non hanno al momento problemi di sovraffollamento;

per l'articolo 18, si rassicura l'adeguatezza degli stanziamenti previsti a le-

gislazione vigente e, dunque, si fa presente che ai progetti di istruzione e formazione professionale all'esterno a favore dei minori potrà provvedersi con le risorse già previste in bilancio alla unità di voto 1.3 « Giustizia minorile e di comunità », centro di responsabilità « Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità », azione « Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria », capitolo 2131, piano gestionale 1, che reca uno stanziamento di 1.293.636 di euro per il 2018 e di 2.033.103 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

analogamente, con riferimento all'articolo 19 si conferma la dotazione presso gli IPM di ambienti idonei per favorire i colloqui con familiari e difensori, in quanto già predisposti per le attività funzionali a terapie trattamentali o assistenziali (con psicologi, assistenti ed educatori);

l'articolo 21 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di vigilanza dinamica delle camere di pernottamento potrà essere meglio garantita attraverso l'utilizzo del personale di polizia penitenziaria di cui è stata autorizzata l'assunzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, atteso che dai dati forniti dal Dipartimento giustizia minorile e di comunità l'indice delle camere di pernottamento è pari all'86 per cento, non evidenziandosi quindi problemi legati al sovraffollamento degli IPM;

indipendentemente dal numero di dimissioni e in mancanza di dati facilmente quantificabili perché soggetti a variabili dovute all'individualizzazione del trattamento seguito da ciascun minore detenuto, l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 25 troverà sicura copertura grazie all'incremento dello stanziamento del capitolo 2134 « Spese per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria » per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

riguardo all'articolo 26, recante disposizioni finanziarie, si assicura l'effettiva sostenibilità del provvedimento in esame attraverso un'oculata programmazione della spesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

appare inoltre corretta l'indicazione presente nella clausola di copertura finanziaria, intesa ad utilizzare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante riduzione dello stesso, considerato che la norma che prevede la dotazione del suddetto Fondo non è formulata in termini di autorizzazione di spesa;

rilevata tuttavia la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 26 che, in relazione agli oneri valutati di cui al comma 1 del medesimo articolo, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

rilevata altresì la necessità di prevedere che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse stanziolate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 26, sopprimere il comma 2;
e con la seguente condizione:

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente: ART. 25-bis. (*Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse*). 1. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse stanziolate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto in esame

risulta nel frattempo pervenuto il parere della Conferenza unificata.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero della giustizia (*vedi allegato*), contenenti gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio scorso.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (Atto n. 29),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'estensione dei programmi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 1, non determina nuove richieste di rimborsi o compensi, comunque denominati, da parte dei soggetti che saranno abilitati alla mediazione penale, atteso che si tratta di soggetti che già operano alle dipendenze di amministrazioni statali e locali in forma gratuita;

l'articolo 3, che detta le linee guida per l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa che devono essere individuati sul territorio nazionale presso ogni distretto di Corte di appello, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la norma, prevedendo che il Ministero della giustizia promuova la stipula di convenzioni con gli enti territoriali per l'istituzione dei servizi di giustizia riparativa e che gli enti territoriali favoriscano anche l'istituzione di centri di ascolto, potrà essere attuata nei limiti delle risorse disponibili;

l'attività di monitoraggio dei dati affidato al Ministero della giustizia, di natura prettamente telematica, potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le attività relative ai percorsi formativi e di aggiornamento professionale dei mediatori di cui al comma 3 del medesimo articolo 3 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché potranno essere svolte, come del resto già avviene, nell'ambito degli ordini professionali di riferimento o nell'ambito delle disponibilità fornite dagli enti locali o associazioni di promozione sociale;

alla formazione per il personale di magistratura, prevista dalla direttiva europea 29/2012, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente;

le risorse richiamate dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 4, in materia di obblighi di informazione per il condannato, possono considerarsi adeguate anche in relazione ai prevedibili fabbisogni aggiuntivi correlati al prevedibile incremento delle richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa;

le attività di raccolta delle informazioni e degli atti necessari prevista in capo all'Ufficio del magistrato di sorveglianza, di cui all'articolo 5, possono essere svolte da parte del medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 9, recante la clausola di invarianza finanziaria, si ribadisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non rinvenendosi per l'espletamento degli adempimenti da esso previsti fabbisogni aggiuntivi che presuppongano la necessità di una riprogrammazione delle risorse finanziarie, considerato che ogni attività ricompresa nello schema di decreto è sostenibile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

rilevata la necessità di prevedere che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
ART. 8-bis. (Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse). 1. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atto n. 32.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo, il cui esame ha avuto inizio nella seduta dello scorso 4 luglio con l'illustrazione introduttiva da parte dei relatori, gli onorevoli Angiola e Boccia, le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto congiuntamente un ciclo di audizioni informali. Prende altresì atto che su tale schema di decreto legislativo, che riveste un oggettivo interesse in relazione ai profili di stretta competenza di codesta Commissione, ha avuto luogo un approfondito lavoro istruttorio che ha coinvolto in maniera trasversale i diversi gruppi parlamentari, in ciò costituendo la base per la formulazione di una proposta di parere che auspica possa essere unanimemente condivisa.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rileva preliminarmente la necessità, con riferimento al comma 7 del nuovo articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, introdotto dall'articolo 6, comma 3, del presente schema di decreto, di precisare, al predetto comma 7, che le amministrazioni possono autorizzare – tramite i propri centri di responsabilità amministrativa – trasferimenti temporanei di risorse tra le proprie strutture periferiche beneficiarie delle risorse del fondo scorta per fronteggiare temporanee esigenze di cassa.

Rileva altresì che, con riferimento al nuovo articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, introdotto dall'articolo 10, comma 1, del presente schema di decreto, appare necessario apportare talune modifiche di carattere meramente formale alle disposizioni ivi previste nonché di prevedere, tramite l'inserimento di uno specifico comma aggiuntivo, che le contabilità speciali intestate ai segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria siano mantenuti in essere fino al 31 dicembre 2019 al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Mi-

nistero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, intende preliminarmente fare presente, anche a nome del relatore Boccia, che sullo schema di decreto in esame è stato svolto un lavoro istruttorio molto approfondito, finalizzato in particolare a recepire le richieste correttive del testo emerse nel corso delle audizioni informali svolte congiuntamente dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, in precedenza richiamate dal presidente Borghi.

Avverte che all'esito di tale lavoro, d'intesa con il relatore Boccia, ha quindi predisposto una proposta di parere favorevole, che si accinge ora a formulare, corredata da condizioni e osservazioni.

Fermo restando che nelle premesse alla proposta di parere le singole condizioni ed osservazioni risultano analiticamente motivate, richiama sinteticamente l'attenzione su alcune delle predette condizioni che rivestono, a suo avviso, uno specifico interesse.

Intende fare riferimento in primo luogo alla necessità di introdurre un'apposita novella all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere, anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge di bilancio, che la seconda sezione del medesimo disegno di legge rechi in allegato un prospetto riepilogativo, da aggiornare all'atto del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, da cui risulti, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, la ripartizione della spesa in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale.

Richiama altresì l'attenzione sulla necessità di pervenire ad una più chiara definizione delle dotazioni finanziarie, sia di parte corrente che in conto capitale, che possono essere rimodulate con la legge di bilancio, anche alla luce di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti, fermi restando la dotazione finanziaria complessivamente autorizzata per legge nel caso

delle leggi pluriennali di carattere non permanente ovvero gli importi complessivamente autorizzati nel triennio di riferimento del bilancio di previsione nel caso di leggi di spesa a carattere permanente.

Avverte che una delle condizioni apposte al parere è inoltre volta a definire più puntualmente le diverse fattispecie in relazione alle quali è consentito il trasferimento delle risorse da un esercizio all'altro nell'ambito dei residui passivi ancorché le relative variazioni di bilancio non siano intervenute entro la chiusura dell'esercizio.

Segnala quindi la necessità, in relazione al bilancio di genere, di prevedere, da un lato, che la sua adozione sia finalizzata a perseguire anche la parità di genere tramite politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della citata legge n. 196, dall'altro, che ai fini della definizione dei relativi indirizzi metodologici debba essere istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito comitato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, inoltre, la necessità di introdurre modifiche all'elenco delle azioni attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase della sperimentazione, sia successivamente a regime, come già attualmente previsto per la ripartizione del bilancio in capitoli.

Pur non potendo ciò naturalmente figurare tra le condizioni apposte al parere, evidenzia infine la necessità di rinnovare al più presto, attraverso un'apposita iniziativa legislativa, la delega contenuta all'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, scaduta il 31 dicembre scorso, anche al fine di riunire in un quadro unitario la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così a tutti gli operatori del settore della finanza pubblica e al Parlamento stesso un unico strumento di agevole consultazione.

Tutto ciò considerato e tenuto conto dei rilievi avanzati nella presente seduta dal sottosegretario Villarosa, formula quindi, anche a nome del relatore Boccia, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32);

considerati gli elementi emersi nel corso delle audizioni informali svolte congiuntamente dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e, in particolare, i rilievi formulati dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio e dalla Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (S.I.D.R.E.A.);

preso atto dei pareri n. 3/2018 e n. 5/2018 resi dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, rispettivamente in data 4 giugno e 25 giugno 2018, sullo schema di decreto in esame;

rilevata la necessità:

all'articolo 1, di introdurre un'apposita novella all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere, anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge di bilancio, che la seconda sezione del medesimo disegno di legge rechi in allegato un prospetto riepilogativo, da aggiornare all'atto del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, da cui risulti, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, la ripartizione della spesa in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale;

all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che novella l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di prevedere che

l'elenco delle azioni, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente, possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo comunque ai decreti di variazione di bilancio conseguenti all'approvazione di nuove leggi di istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della citata sperimentazione;

all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), recante novella all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di Nota di aggiornamento dei documenti di finanza pubblica, di prevedere che la rilevazione effettuata ai fini della redazione della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di carattere non permanente sia riferita alle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anziché all'articolo 30, comma 9, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, posto che quest'ultimo si limita a porre un principio e criterio direttivo ai sensi del quale il predetto decreto legislativo è stato adottato;

all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), recante novella all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, di precisare che le rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie si riferiscono sia alle dotazioni di parte corrente sia a quelle in conto capitale, ivi incluse quelle rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della predetta legge n. 196, nonché alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti;

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), recante novella all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di leggi pluriennali di spesa e a carattere permanente, di precisare che la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa va effettuata fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere perma-

nente, di quelli autorizzati nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, apportando altresì al testo ulteriori modifiche di carattere meramente formale;

all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), recante novella all'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, di circoscrivere entro un massimo di sessanta giorni l'arco temporale entro il quale è riconosciuta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti da provvedimenti legislativi i cui effetti non risultino recepiti nel disegno di legge di bilancio;

all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) numero 2), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, di definire più puntualmente le diverse fattispecie in relazione alle quali è consentito il trasferimento delle risorse da un esercizio all'altro nell'ambito dei residui passivi ancorché le relative variazioni di bilancio non siano intervenute entro la chiusura dell'esercizio;

all'articolo 5, comma 1, recante novella all'articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente elementi del conto di bilancio e del conto del patrimonio, di precisare che l'apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, menzionato dalla disposizione in esame, si riferisce alle entrate finalizzate per legge e che, con riguardo alle spese sostenute in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, occorre provvedere alla separata indicazione di ciascuna voce di spesa;

all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 3), recante novella all'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di precisare che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella concernente il regime di contabilità ordinaria;

all'articolo 6, comma 2, recante novella all'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di apportare alcune modifiche di carattere formale nonché di precisare, da un lato, che la trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili in caso di apertura di conti correnti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa in mancanza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è operata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, che gli interessi realizzati sui conti correnti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti;

all'articolo 6, comma 3, che introduce l'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di precisare, al comma 5 del predetto articolo 7-*bis*, che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella concernente le ordinarie procedure di bilancio;

all'articolo 6, comma 3, che introduce l'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di precisare, al comma 7 del medesimo articolo 7-*ter*, che le amministrazioni possono autorizzare trasferimenti temporanei di risorse tra le proprie strutture periferiche beneficiarie delle risorse del fondo scorta per fronteggiare temporanee esigenze di cassa attraverso i propri centri di responsabilità amministrativa;

all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), recante novella all'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di prevedere che l'attività di sperimentazione volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di bilancio, sia di

durata non superiore a tre esercizi finanziari, anziché di almeno due esercizi finanziari;

all'articolo 8, recante novella all'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, di prevedere, da un lato, che l'adozione del bilancio di genere sia finalizzata a perseguire anche la parità di genere tramite politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della citata legge n. 196, dall'altro, che ai fini della definizione dei relativi indirizzi metodologici debba essere istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito comitato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 10, comma 1, che introduce l'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di apportare alcune modifiche formali alla disposizione e di prevedere altresì che le contabilità speciali intestate ai segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria siano mantenuti in essere fino al 31 dicembre 2019 al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

all'allegato 1, in materia di principi contabili generali, di apportare modificazioni di carattere formale ai principi di cui ai punti 2) (unità), 3) (universalità), 4) (integrità), 5) (veridicità), 6) (attendibilità), 8) (chiarezza), 10) (flessibilità), 13) (coerenza), 14) (continuità, comparabilità e costanza), 17) (trasparenza) e 29) (competenza economica);

considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità:

di inserire nel presente schema di decreto un nuovo articolo recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, volta a prevedere che le relazioni tecniche di cui al predetto articolo 17, commi 3, 5 e 8, della medesima legge n. 196 siano trasmesse alle Camere in formato elettronico elaborabile;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), recante modifiche all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare, nonché la trasmissione alle Camere delle citate variazioni in formato elettronico elaborabile;

all'articolo 4, comma 1, lettera d) numero 1), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, di prevedere che le amministrazioni competenti trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni entro un termine definito per legge, quale ad esempio il 30 novembre, in modo da permettere il perfezionamento entro la chiusura dell'esercizio;

all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, istitutivo dei «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che, in base alla legislazione vigente, le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla medesima Presidenza del Consiglio;

all'allegato 1, punto 1), con riferimento al principio della annualità, di inserire un periodo aggiuntivo dopo il primo da cui risulti che sono fatti salvi, ove previsti, eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti

contabili riferiti a periodi della gestione di durata inferiore all'anno, in modo da tenere conto più chiaramente della presentazione del disegno di legge di assestamento;

all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, di reintrodurre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere ammissibili;

all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, di renderne il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazione in corso a livello internazionale ed europeo;

rilevata, infine, la necessità di rinnovare al più presto la delega contenuta all'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, scaduta il 31 dicembre scorso, al fine di riunire in un quadro unitario la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così a tutti gli operatori del settore della finanza pubblica e al Parlamento stesso un unico strumento di agevole consultazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte

corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché integrazioni ai documenti allegati al disegno di legge di bilancio.

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, le parole da: « ed è conseguentemente aggiornata » fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6 »;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuove leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7 »;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f) con le seguenti: di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: c) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dopo le parole: « del presente articolo, » fino alla fine della

medesima lettera a) con le seguenti: le parole da: « relative ai fattori legislativi » fino a: « del presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nonché alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo;

5) all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con i seguenti: « 2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:

a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;

b) la reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.

2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2 »;

6) all'articolo 4, comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il comma 2 è sostituito dai seguenti: « 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla pre-

sentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge ».

7) all'articolo 4, comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) il comma 6 è sostituito dai seguenti: « 6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:

a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno;

c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio,

ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purché i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo »;

8) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: rendiconto generale dello Stato aggiungere le seguenti: , con riferimento alle entrate finalizzate per legge, e dopo le parole: a favore di soggetti pubblici o privati aggiungere le seguenti: , con separata indicazione di ciascuna voce di spesa;*

9) *all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: fase di riconduzione aggiungere le seguenti: al regime di contabilità ordinaria;*

10) *all'articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-quater, comma 2, sostituire le parole: delle entrate e delle spese, previsti con le seguenti: delle spese e delle entrate, previste;*

11) *all'articolo 6, comma 2, capoverso ART. 44-quater, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;*

12) *all'articolo 6, comma 2, capoverso ART. 44-quater, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti;*

13) *all'articolo 6, comma 3, capoverso ART. 7-bis, comma 5, dopo le parole: di riconduzione aggiungere le seguenti: alle ordinarie procedure di bilancio;*

14) *all'articolo 6, comma 3, capoverso ART. 7-ter, comma 7, primo periodo, dopo le parole: l'amministrazione aggiungere le seguenti: , tramite i propri centri di responsabilità amministrativa,;*

15) *all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dopo le parole:*

« della durata di » fino alla fine della medesima lettera b) con le seguenti: le parole: « della durata di due » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a tre »;

16) *all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 38-septies, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere » sono sostituite dalle seguenti: « anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione del comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;

17) *all'articolo 10, comma 1, capoverso ART. 11-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a valere sui con le seguenti: dotate di e sostituire le parole:

provenienti dal fondo scorta con le seguenti: destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'amministrazione;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilità speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dà conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilità speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprinten-

denza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 »;

alla rubrica, dopo le parole: in via transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni dotate di fondi scorta;

18) all'allegato 1, punto 2), con riferimento al principio dell'unità, sostituire la parola: fonti con la seguente: entrate e la parola: normativa con la seguente: legislativa;

19) all'allegato 1, punto 3), con riferimento al principio dell'universalità, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio;

20) all'allegato 1, punto 4), con riferimento al principio dell'integrità, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove previste da apposita disposizione legislativa;

21) all'allegato 1, punto 5), con riferimento al principio della veridicità, al secondo periodo, sostituire le parole: nei quali, tale principio, si esplica quale con le seguenti: . In questi ultimi il principio si applica attraverso la;

22) all'allegato 1, punto 6), con riferimento al principio dell'attendibilità, al quarto periodo, sostituire le parole: e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse con le seguenti: Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali;

23) all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, al primo periodo, sostituire le parole: comprese dagli con le seguenti: comprensibili per gli;

24) all'allegato 1, punto 10), con riferimento al principio della flessibilità, al secondo periodo, dopo le parole: nell'ambito degli stanziamenti della medesima

unità di voto approvata dal Parlamento, *aggiungere le seguenti*: e nel rispetto della legislazione vigente.;

25) *all'allegato 1, punto 12), con riferimento al principio della prudenza, sostituire il secondo periodo con il seguente*: Nel bilancio di previsione finanziario, devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel *budget* dei costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento;

26) *all'allegato 1, punto 13), con riferimento al principio della coerenza, apportare le seguenti modificazioni*:

al terzo periodo, sostituire le parole: Il nesso logico infatti deve collegare *con le seguenti*: Devono infatti essere collegati da un nesso logico;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: dell'amministrazione e le direttive e le scelte *con le seguenti*: e le direttive e le scelte dell'amministrazione;

27) *all'allegato 1, punto 14), con riferimento al principio della continuità, della comparabilità e della costanza, al quinto periodo, sostituire la parola*: situazioni *con la seguente*: scritte;

28) *all'allegato 1, punto 17), con riferimento al principio della trasparenza, al secondo periodo, dopo le parole*: tra le risorse stanziare *aggiungere le seguenti*: , ai sensi delle autorizzazioni legislative di spesa,;

29) *all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, sostituire il secondo periodo con il seguente*: Il sistema integrato di scritturazioni contabili (o contabilità integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finan-

ziaria a base giuridica, in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel presente schema di decreto un nuovo articolo recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere che le relazioni tecniche di cui al predetto articolo 17, commi 3, 5 e 8, della medesima legge n. 196 siano trasmesse alle Camere in formato elettronico elaborabile;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), recante modifiche all'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare, nonché la trasmissione alle Camere delle citate variazioni in formato elettronico elaborabile;

c) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d) numero 1), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le amministrazioni competenti trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni entro un termine definito per legge, quale ad esempio il 30 novembre, in modo da permetterne il perfezionamento entro la chiusura dell'esercizio;

d) all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, istitutivo dei « fondi scorta » nello stato di previsione dei Ministeri a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicu-

rezza e soccorso civile, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che in base alla legislazione vigente le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla Presidenza del Consiglio;

e) all'allegato 1, punto 1), con riferimento al principio di annualità, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: « Sono fatti salvi, ove previsti, eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili riferiti a periodi della gestione di durata inferiore all'anno »;

f) all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, si valuti l'opportunità di reintrodurre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere ammissibili;

g) all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, ferma restando la condizione n. 29 del presente parere, valuti il Governo l'opportunità di renderne il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazione in corso a livello internazionale ed europeo ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, rivolge un personale ringraziamento ai relatori, gli

onorevoli Angiola e Boccia, per l'attenta considerazione e l'accurato vaglio delle diverse problematiche oggetto del presente schema di decreto, peraltro spesso contraddistinte da un contenuto di carattere eminentemente tecnico, e come tali non sempre di immediata comprensibilità, osservando come tale impegno abbia a suo giudizio consentito di apportare al testo in esame i necessari correttivi dal punto di vista sostanziale e formale. Desidera infine esprimere apprezzamento per il supporto istruttorio e documentale prestato in tale opera dai competenti uffici della Camera.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, si associa all'apprezzamento per il lavoro svolto in tale circostanza dai competenti uffici della Camera.

Luigi MARATTIN (PD) si associa anch'egli all'apprezzamento per l'incarico svolto, nella costante interlocuzione con la Ragioneria generale dello Stato, dai relatori Boccia e Angiola, in ciò efficacemente coadiuvati dai competenti uffici della Camera.

La Commissione approva quindi la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

500



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. n. 184720/2018
Entrata prot. n. 184395/2018
Allegati:
Riferimento a nota n.

Roma,

E 1 AGO 2018

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: Atto Governo n. 29. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f), della legge 23 giugno 2017, n. 103). Dossier Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

E' stato esaminato il dossier datato luglio 2018 predisposto dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati relativo al provvedimento indicato in oggetto e, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto ivi contenuto, si fa presente quanto segue.

Articolo 1. (Nozione di giustizia riparativa). L'articolo prevede programmi di giustizia riparativa realizzati tramite l'apporto dei *mediatori penali*, figure professionali in possesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, almeno di laurea universitaria triennale in vari settori e materie, ovvero devono essere iscritti ad un ordine o albo professionale, con specifica esperienza in relazione alle materie considerate. La Commissione bilancio, chiede conferma che da un'estensione dei programmi di giustizia riparativa, quale quella prefigurata dal provvedimento in esame non discendano richieste di rimborsi o compensi, peraltro non escluse espressamente dall'articolo in esame. Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del competente Ministero della giustizia per l'acquisizione di maggiori elementi informativi, si segnala, per quanto di competenza, che, come chiarito anche dalla relazione tecnica, il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso i soggetti operano già ad oggi alle dipendenze di amministrazioni statali e locali in forma gratuita.

gM

Articolo 3. (Servizi di giustizia riparativa, mediatori e formazione). L'articolo attribuisce al Ministero della giustizia il compito di promuovere la stipula di convenzioni con gli enti territoriali per l'istituzione, a carico della finanza regionale o locale, di servizi di giustizia riparativa nel territorio di ogni distretto di Corte d'Appello, sottoposti al coordinamento e al monitoraggio dello stesso Ministero, favorendo l'istituzione di centri per l'ascolto, sostegno e assistenza terapeutica alle vittime. La Commissione bilancio chiede conferma che dalla norma non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente, che sia fornita una quantificazione degli oneri in esame unitamente all'indicazione della relativa copertura, con particolare riferimento all'istituzione di servizi di giustizia riparativa, all'istituzione dei centri di ascolto, ai percorsi formativi e di aggiornamento dei mediatori penali nonché del personale di magistratura e che sia data conferma che le attività di monitoraggio affidate al Ministero della giustizia sono svolte dallo stesso avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Inoltre, la Commissione chiede delucidazioni sulla Relazione tecnica in ordine all'accesso ai programmi di giustizia riparativa subordinato all'esistenza di luoghi e locali idonei e nei limiti delle disponibilità, dato che ciò non emergerebbe dalle norme. Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno per l'acquisizione di maggiori elementi informativi, si segnala, per quanto di competenza, che, come chiarito anche dalla relazione tecnica, il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la norma prevede che il Ministero della giustizia promuova la stipula di convenzioni con gli enti territoriali per l'istituzione di servizi di giustizia riparativa e che gli enti territoriali favoriscano anche l'istituzione di centri di ascolto e che pertanto vi si potrà provvedere nel limite delle risorse disponibili.

Si chiede inoltre conferma della neutralità della disposizione di cui al comma 3, relativa all'individuazione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale per i mediatori.

Al riguardo, nell'evidenziare che la relazione tecnica indica che i predetti percorsi formativi e professionali potranno essere organizzati dagli ordini professionali, da enti locali o da associazioni di promozione sociale, si fa rinvio alle ulteriori informazioni che potrà fornire il Ministero della Giustizia.

Si fa parimenti rinvio al Ministero della Giustizia in merito alla possibile insorgenza di oneri per formazione del personale derivanti dalle previsioni di cui alla Direttiva europea 29/2012.

Articolo 5. (Avvio e prosecuzione del programma di servizio). La Commissione chiede di confermare che l'espletamento delle attività di raccolta delle informazioni previste in capo all'Ufficio del magistrato di Sorveglianza, possano essere svolte da parte del medesimo a valere delle sole risorse umane e strumentali per esso già previste dalla legislazione vigente. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del competente Ministero della giustizia.

Da ultimo la Commissione chiede che, in riferimento all'articolo 9, (*Clausola di invarianza finanziaria*), in Relazione tecnica siano acquisiti ulteriori elementi informativi da cui dedurre l'effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni a valere sulle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Al riguardo, si rileva, per quanto di competenza, che è stata data evidenza della neutralità finanziaria del provvedimento nella trattazione dei singoli articoli e che per ulteriori elementi di approfondimenti si rinvia al Ministero della giustizia.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.G. 29: Schema di Decreto Legislativo recante: “Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima” in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera f) della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Osservazioni formulate dalla Commissione bilancio della Camera.

In riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio della Camera, relativamente agli effetti finanziari connessi all’attuazione del provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto segnalato *all’articolo 1*, si rappresenta che la disposizione in esame con riferimento ai “mediatori penali” si concentra sui requisiti di professionalità di cui devono essere in possesso coloro che intenderanno accedere all’attività di mediazione richiesta nell’ambito dei progetti di giustizia riparativa.

Con riferimento a tali figure si conferma che si tratta di individui che operano alle dipendenze delle amministrazioni statali e locali, e che adempiono in seno alle stesse i loro compiti istituzionali, senza percepire compensi, gettoni, rimborsi ed altre forme di indennità per le attività svolte in qualità di mediatori. L’interpretazione ermeneutica della norma permette di approfondire il senso che il legislatore ha voluto attribuire al testo della disposizione in quanto, qualora l’attività dei suddetti professionisti fosse soggetta a remunerazione, ci sarebbe stata, altresì, una previsione espressa del suddetto onere con indicazione della relativa copertura.

Si assicura quindi che dall’attivazione dei programmi di giustizia riparativa, come disciplinati dal provvedimento in esame, non discendono nuove richieste di rimborsi o compensi, comunque denominati, da parte dei soggetti che saranno abilitati alla mediazione penale.

In relazione *all’articolo 3*, si rappresenta, che i programmi di giustizia riparativa si concretano in attività promosse attraverso protocolli e convenzioni stipulati tra il Ministero della Giustizia e gli enti locali (Regioni e Comuni in primo luogo) che organizzano i relativi servizi nell’ambito delle politiche sociali di loro competenza. *Gli oneri relativi all’istituzione di tali servizi sono interamente a carico delle regioni o degli altri enti locali, che utilizzano a tal fine, le risorse disponibili a legislazione vigente nei limiti dei rispettivi bilanci - secondo quanto già attuato nell’ambito di*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 – sulla base dei piani nazionali, regionali e di zona.

Con riferimento all'amministrazione della giustizia, si rappresenta, inoltre, che in data 13 novembre 2014, è stato realizzato il Protocollo Operativo tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità ed attività riparative e di utilità sociale.

Quanto al comma 2, si conferma che i centri di ascolto per le vittime di reato che aderiscono al piano della giustizia riparativa vengono istituiti sempre nell'ambito di protocolli d'intesa e convenzioni realizzati tra enti territoriali ed amministrazione giudiziaria, in luoghi e strutture resi disponibili dagli stessi enti pubblici, regionali e locali, da associazioni no profit o di volontariato con svolgimento della loro attività a titolo volontario e gratuito, nei limiti dell'effettiva presenza degli ambienti e dell'idoneità delle strutture.

Si ribadisce, pertanto, che si tratta di servizi che trovano collocazione nell'ambito di organismi territoriali già esistenti (ad es. consultori, presidi medico-sanitari, sedi varie delle citate associazioni etc.) che mettono a disposizione degli stessi centri, i locali idonei, le unità di personale, le dotazioni materiali, tecnologiche ed informatiche in loro possesso, senza che vi sia nei loro confronti pagamento di alcun canone per i locali e le attrezzature, ovvero corresponsione di alcun compenso, comunque denominato, per il personale che gli organismi sopra indicati mettono a disposizione.

Si evidenzia, quindi, che si è in presenza di una riorganizzazione interna dei servizi offerti dai predetti organismi, solo nei limiti delle risorse disponibili, per garantire la funzionalità dei programmi di giustizia riparativa reo-vittima.

In ordine al monitoraggio dei dati affidato al Ministero della giustizia si assicura che tale attività, di natura prettamente telematica, potrà essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In riferimento, poi, **al comma 3 del medesimo articolo**, con il quale si dispone che con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica vengano stabilite le modalità di accesso a percorsi formativi e di aggiornamento *professionale non si rileva la necessità di prevedere oneri aggiuntivi, atteso che le sopra descritte attività potranno essere svolte, come del resto già*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

avviene, nell'ambito degli stessi ordini professionali o, nell'ambito delle disponibilità fornite dagli enti locali o associazioni di promozione sociale.

Per quanto riguarda l'indicazione di massima relativa alla possibilità di far fronte con le risorse umane, strumentali ed economiche a legislazione vigente ai fabbisogni formativi del personale di magistratura, a seguito dell'applicazione del provvedimento in esame, si fa presente che la predetta formazione è di competenza della Scuola Superiore della magistratura.

La Scuola, secondo quanto previsto dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, è un ente autonomo, che assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e assicura la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari.

Si assicura, pertanto, che la formazione specifica nella materia disciplinata dal provvedimento in esame non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi fronteggiare, previa rimodulazione dei programmi formativi annuali, attraverso gli stanziamenti di cui alla Missione 6, Giustizia, U.d.V. 1.2, capitolo 1478, "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della Magistratura" che reca una disponibilità di euro 13.123.758 per l'anno 2018 e di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Per quanto concerne l'articolo 5 del presente provvedimento, si assicura che l'attività di raccolta delle informazioni e degli atti necessari nella fase istruttoria successiva alla richiesta di avvio di un programma di giustizia riparativa, potrà essere svolta a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 9, si ribadisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non rinvenendosi per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme fabbisogni aggiuntivi che presuppongono la necessità di una riprogrammazione delle risorse finanziarie, considerato che ogni attività ricompresa nello schema di decreto è sostenibile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vito Claudio Crimi sulle linee programmatiche del Governo in materia di editoria (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 34

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori 35

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 35

ALLEGATO 1 (*Documento finale approvato*) 37

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018) 366 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 35

ALLEGATO 2 (*Documento finale approvato*) 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

AUDIZIONI

Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 8.

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vito Claudio Crimi sulle linee programmatiche del Governo in materia di editoria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico, anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico MOLLICONE (FdI), Paolo LATTANZIO (M5S), Luigi CASCIELLO (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Gabriele TOCCA-

FONDI (Misto-CP-A-PS-A), Anna ASCANI (PD), Marco BELLA (M5S) e Antonio PALMIERI (FI).

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 9.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione degli impianti.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura.
COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura.
COM(2018)268 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2018.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, presenta e illustra una nuova versione della sua proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) chiede delucidazioni relativamente alla formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *d*), ed in particolare sul passaggio in cui si accenna a « forme di valutazione qualitativa di tipo consultivo ». Ritiene infatti che la locuzione non sia perspicua.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, precisa che la nuova formulazione di cui alla lettera *d*) della proposta di documento finale è finalizzata a rappresentare l'esigenza di definire parametri oggettivi per la valutazione qualitativa degli interventi; a tal fine può essere utile acquisire prima della valutazione, mediante un'attività consultiva mirata, un insieme di parametri da utilizzare successivamente come criteri uniformi per la valutazione di qualità. L'intento è ridurre il più possibile il margine di discrezionalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale del relatore come riformulata (*vedi allegato 1*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013.
COM(2018) 366 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2018.

Flora FRATE (M5S), *relatrice*, presenta e illustra una nuova versione della sua proposta di documento finale (*vedi allegato 2*), soffermandosi sulle poche modifiche introdotte, aventi per lo più carattere formale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di do-

cumento finale della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 15.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura (COM(2018)267 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un’Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura (COM(2018)268 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminate congiuntamente le due Comunicazioni della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate « Una nuova agenda europea per la cultura (COM(2018)267 final) » e « Costruire un’Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura (COM(2018)268 final) »;

tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio regionale delle Marche con la risoluzione approvata nella seduta n. 105 del 17 luglio 2018;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea);

premessi che:

la Commissione europea intende dare seguito all’auspicio – formulato dai leader degli Stati membri e delle istituzioni europee in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma e ribadito nella riunione di Göteborg del novembre 2017 e nel Consiglio europeo del dicembre 2017- di un’Unione europea « in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita

economica (...), un’Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale » (Dichiarazione di Roma, marzo 2017);

la Commissione europea – sulla base dell’agenda del Vertice di Göteborg del novembre 2017 e del mandato conferito dal Consiglio europeo del dicembre 2017 – sta lavorando per definire politiche in materia di formazione, istruzione e cultura a favore dei giovani, in vista di un’Unione in cui i giovani ricevano la migliore istruzione e la migliore formazione possibili e possano studiare e trovare lavoro in tutto il continente e in cui il patrimonio culturale comune sia preservato e la diversità culturale promossa;

la Commissione europea, nel sottolineare che « è interesse di tutti gli Stati membri sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia sociale e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l’identità europea in tutta la sua diversità », riconosce la cultura come importante fattore di promozione della coesione dei popoli europei e di sviluppo dello spirito di comunità;

la Commissione cultura della Camera dei deputati condivide gli obiettivi e le linee di indirizzo espresse dalla Com-

missione europea nelle due comunicazioni, che delineano un percorso di sempre maggiore valorizzazione della cultura, con l'obiettivo di far sì che questa venga incardinata in ogni aspetto della vita pubblica e politica, pur nelle sue molteplici sfaccettature, e diventi uno dei tratti distintivi e fondanti delle politiche europee;

è necessario fornire ai giovani gli strumenti per decodificare la realtà che vivono e ben prepararli, in termini di competenze, ad essere competitivi nell'arena globale del mercato del lavoro;

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario accrescere la dotazione finanziaria europea nel settore della promozione della cultura e del sostegno alla crescita e all'inserimento lavorativo dei giovani nelle imprese e nelle attività collegate all'arte e alla cultura;

b) la Commissione europea dovrebbe individuare efficaci misure di promozione dello sviluppo intellettuale e culturale degli infanti (bambini fino a sei anni), restando inoltre maggiori risorse per le politiche in questo ambito; più in generale, occorre che l'Europa adotti misure concrete a favore dell'infanzia, stabilendo adeguati finanziamenti sia per il sostegno di progetti di produzione culturale per questa fascia di età – campo nel quale l'Italia ha eccellenze editoriali e creative – sia per l'effettivo accesso del maggior numero di bambini a questi prodotti;

c) particolare attenzione va prestata dalle istituzioni europee – ed internamente dai singoli Paesi – alle periferie, intese nel senso lato di periferie culturali, urbane e nazionali; occorre andare incontro al tipo di pubblico – proprio di certe aree metropolitane e delle zone rurali – sul quale le iniziative non solo europee, ma anche nazionali di promozione della cultura rischiano di non attecchire, non produrre effetti e non avere ricadute;

occorre dare la possibilità a fasce di popolazione sempre più ampie e a soggetti proponenti sempre più diversificati di partecipare davvero allo sviluppo culturale e creativo; raggiungere le periferie significa infatti assicurare una maggiore diffusione della cultura europea, che, fra gli altri, non può non guardare ai Paesi vicini nell'area del Mediterraneo e dei Balcani;

d) è essenziale rafforzare e perfezionare metodi e strumenti di valutazione delle potenzialità delle iniziative proposte dalle industrie culturali europee; pur mantenendo l'assoluta centralità del sistema di valutazione di tipo quantitativo, si inseriscano, a completamento, anche forme di valutazione qualitativa di tipo consultivo, che stabiliscano i parametri entro cui inquadrare la valutazione finale;

e) si auspica la considerazione e l'analisi anche degli impatti sociali che le iniziative raggiungono sui territori;

f) è fondamentale comprendere l'importanza di cogliere ogni occasione offerta ai giovani dall'Unione europea in materia di scambi finalizzati alla formazione e all'istruzione professionale, lavorando per promuovere l'avvio di ulteriori iniziative europee finalizzate a incentivare la mobilità sul territorio europeo, prima e dopo il conseguimento dei titoli di studio;

g) là dove vi sia un'attenta valorizzazione della formazione e delle possibilità di mobilità per i professionisti del comparto culturale e creativo, è necessario considerare – tra le misure a sostegno delle giovani imprese del settore – una strategia orientata alla stabilizzazione occupazionale ed economica dedicata a questi giovani professionisti, costruita sulla consapevolezza che non può esistere differenza nella quantificazione del valore del lavoro creato da uomini o donne;

h) è importante fare in modo che tutte le opportunità di fruizione culturale e di formazione e mobilità sul territorio europeo siano concepite sin dall'inizio come pienamente accessibili al più ampio

pubblico possibile di giovani, senza considerare preferenze o ingiusti criteri di esclusione di sorta;

i) è opportuno istituire percorsi di istruzione comuni per tutti gli studenti delle scuole medie superiori degli Stati membri aventi come finalità la conoscenza e la comprensione delle istituzioni e delle politiche poste in essere a livello europeo: corsi appositi potrebbero essere previsti nell'ambito della programmazione europea relativa al periodo 2021-2027, attraverso specifiche linee di finanziamento;

l) nelle fasi di selezione e valutazione dei progetti concorrenti per l'accesso a finanziamenti europei, occorre garantire un'attenta analisi non solo delle proposte avanzate, ma anche della solidità delle imprese creative che le propongono, nonché delle strategie di crescita di tali imprese, del loro assetto organizzativo in-

terno e dell'impatto sociale della loro attività; sul piano nazionale risulta poi importante comprendere l'entità dell'utilizzo dei finanziamenti europei in materia di cultura e di misure a sostegno della formazione e della crescita della gioventù;

m) appare opportuno che, ferme restando le esigenze di controllo e trasparenza, siano introdotte misure di semplificazione nell'accesso alle procedure di richiesta, gestione e rendicontazione dei fondi;

n) in generale, in considerazione della rilevantissima entità del patrimonio culturale italiano – che, con riguardo ai soli siti patrimonio dell'umanità, conta il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO – si evidenzia la opportunità di promuovere maggiormente, nello spazio europeo, il ruolo dell'Italia come Paese promotore e guida in ambito culturale.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018) 366 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (atto COM(2018)366 *final*);

preso atto della nota trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché degli ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti con l'audizione svolta sui temi trattati dal documento;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

premesso che:

il programma in esame sostituisce quello di cui al vigente regolamento (UE) n. 1295/2013, che ha istituito il programma Europa creativa 2014-2020, tuttora in corso, a sostegno dei settori culturali, creativi e dell'audiovisivo europei, per proseguirne le attività negli anni 2021-2027. Dalla valutazione della Commissione europea sul programma in corso è emerso che i settori culturale e creativo europei devono ottenere un maggiore sostegno, anche economico, al fine di favorire le produzioni transfrontaliere; aumentare il numero di opere europee, garantendo una maggiore distribuzione; garantire che le tecnologie digitali siano sfruttate appieno

nel rispetto della diversità culturale e linguistica dell'Europa; sostenere più incisivamente la libertà ed il pluralismo dei media;

l'iniziativa si prefigge di promuovere la ricchezza culturale e linguistica europea, unitamente al suo patrimonio culturale, e di sostenere la competitività, la crescita e la scalabilità dell'industria e dell'impresa nei settori culturali, artistici e dell'audiovisivo in particolare; essa si inserisce quindi nella cornice della Nuova agenda culturale presentata dalla Commissione europea il 22 maggio 2018, prevedendo che i settori Media e Cultura e il nuovo settore Transsettoriale continuino a valersi di un'autonoma programmazione dei fondi di sostegno anche per gli anni 2021-2027;

la proposta di regolamento conferma l'attuale struttura del programma Europa creativa già in corso per gli anni 2014-2020, con le due sottosezioni Cultura e Media affiancate da una nuova sezione Transsettoriale;

il programma Europa creativa finanzia numerosi premi e iniziative che contribuiscono alla diffusione della cultura negli Stati membri, favorendo l'accesso e la fruizione del patrimonio culturale. Tra questi l'iniziativa «Capitali europee della cultura», il marchio del patrimonio europeo, il Premio biennale dell'Unione europea per l'architettura contemporanea, le Giornate europee del patrimonio, il Premio dell'Unione europea per la musica contemporanea, il Premio annuale dell'U-

nione europea per la letteratura, il sostegno ai film europei, il *forum* del cinema europeo;

il programma finanzia le piattaforme europee, volte a stimolare una programmazione a livello europeo delle attività culturali e artistiche, e le reti europee, grazie alle quali gli operatori del settore possono lavorare a livello internazionale, migliorando la propria visibilità in Europa e nel mondo; il programma si prefigge di promuovere la mobilità e la visibilità di creatori e artisti;

il programma Europa creativa intende offrire risposta ad alcune delle sfide cruciali che il comparto cultura è chiamato ad affrontare e trae origine dalla centralità che le istituzioni europee intendono assegnare al fattore cultura, nella duplice veste di valore fondante di un'identità europea e di fattore economico in grado di contribuire alla crescita economica degli Stati membri e dell'Unione. Secondo i dati della Commissione europea, i settori culturale e creativo europei generano circa 509 miliardi di euro di valore aggiunto al Prodotto interno lordo, pari al 5,3 per cento del totale dell'UE, e danno lavoro ad oltre 12 milioni di addetti a tempo pieno, pari al 7,7 per cento della forza lavoro europea;

il sostegno finanziario offerto dal programma Europa creativa è complementare a quello proveniente da fondi nazionali e regionali in favore della programmazione di opere audiovisive europee. Nel programma europeo possono ravvisarsi elementi di valore aggiunto riferiti al settore audiovisivo: 1) viene promossa la circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee (in particolare audiovisive); 2) finanziamenti aggiuntivi possono essere favoriti dal supporto economico dell'Unione europea; 3) viene favorita la creazione di reti europee e partenariati transfrontalieri;

le finalità della proposta sono coerenti con gli obiettivi della legge nazionale n. 220 del 2016 che rafforza il sostegno pubblico al settore cinematografico

e audiovisivo. Devono pertanto ritenersi pienamente condivisibili le finalità e gli strumenti della proposta di regolamento;

considerato che:

la dotazione finanziaria prevista, seppure incrementata rispetto a quella del vigente programma Europa creativa 2014-2020, resta insufficiente in relazione agli obiettivi prefissati e alle esigenze del settore audiovisivo. Le risorse assegnate al settore Media appaiono insufficienti in rapporto alle necessità. La carenza di risorse potrebbe condurre al respingimento di proposte e progetti anche aventi elevato potenziale. Ugualmente insufficienti appaiono le risorse destinate al settore Cultura – che appare fortemente sottofinanziato, nonostante l'aumento delle risorse rispetto alla programmazione del 2014-2020 – e al settore Transettoriale. In particolare, la dotazione finanziaria appare ancora più inadeguata se considerata al netto dell'inflazione;

maggiori risorse permetterebbero di affrontare l'agguerrita concorrenza internazionale, assicurando all'Europa un ruolo non più secondario, e consentirebbero di estendere le attività sostenute;

le imprese italiane incontrano difficoltà nell'accedere alle risorse per lo sviluppo di progetti singoli e per la promozione e distribuzione *online*;

si determina una penalizzazione dei produttori indipendenti (bando sviluppo *Tv programming*), ai quali è richiesta la titolarità dei diritti dell'opera (che sono trattenuti dai broadcaster nazionali);

altri punti deboli si rinvergono nel settore Cultura, ed in particolare nella previsione di: 1) un'elevata quota di cofinanziamento nel bando sulle traduzioni letterarie (40/50 per cento), che numerosi operatori – piccole e medie imprese in primo luogo – hanno difficoltà a raggiungere; 2) punti automatici, che si sostanziano nell'attribuzione ai vincitori dell'EUPL (*European Prize for Literature*) di

un punteggio superiore, di fatto penalizzando e scoraggiando diverse case editrici italiane;

altre criticità riguardano le attività di monitoraggio, che dovrebbero essere ulteriormente rafforzate con un adeguato progetto di valutazione che approfondisca la qualità, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sociale della politica, tenendo conto delle variabili di processo, al fine di un miglioramento della *governance* e dell'implementazione strategica. La valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* deve essere accompagnata da una chiara definizione degli obiettivi e dei risultati di ricerca. Pertanto, è necessario chiarire il metodo di valutazione, l'approccio che si intende perseguire, la tecnica di commisurazione e raccolta dati, nonché gli standard da prendere in considerazione nella valutazione degli esiti. Altresì, occorre definire: gli indicatori e le variabili volti ad analizzare l'efficacia esterna o di impatto; l'efficacia interna intesa come rapporto tra prodotti e obiettivi dei promotori; l'efficienza come rapporto tra risorse impiegate rispetto ai prodotti. Inoltre, è utile stabilire precisamente il *budget* destinato alla ricerca valutativa. Infine, occorre coinvolgere gli stakeholder nei processi di valutazione, promuovendo la cultura valutativa così come stabilito dalla rete europea di valutazione;

tenuto conto:

della necessità di diffondere una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dal programma Europa creativa;

della necessità di garantire una maggiore trasversalità della cultura nell'ambito dei diversi strumenti finanziari predisposti dalle istituzioni europee;

dell'opportunità di prevedere ulteriori misure a sostegno del settore della musica, che consenta di indirizzare un sostegno finanziario più mirato ai diversi anelli di tale catena;

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si ritiene necessario prevedere un significativo aumento delle risorse finanziarie a disposizione del programma, al fine di raggiungere una percentuale di incremento pari al 50 per cento rispetto al vigente programma;

b) si preveda di destinare risorse finanziarie per l'attività di monitoraggio e valutazione, stante le criticità evidenziate nelle premesse di questo documento;

c) si reputa necessario adottare iniziative volte a favorire un incremento, anche sulla base territoriale, delle iniziative e degli strumenti, anche di *audience development* e formazione, volti a diffondere la conoscenza dei bandi e delle opportunità offerte da Europa creativa al fine di consentire a un numero sempre più ampio di progetti di accedere ai finanziamenti;

d) si ritiene necessario prevedere, ferme restando le esigenze di controllo e trasparenza, misure di semplificazione delle procedure di accesso ai fondi;

e) è necessario incentivare punti di incontro e di dialogo tra i diversi programmi, onde generare un circuito virtuoso tra azioni concrete e risorse stanziare;

f) appare opportuno introdurre un nuovo obiettivo relativo alla qualità della produzione artistica, ponendo maggiore attenzione sugli artisti e le professionalità creative e correggendo l'impostazione economicistica della proposta;

g) si ritiene inoltre opportuno, relativamente al settore Cultura, specificare le priorità di ciascuna delle nuove azioni ed introdurre un premio europeo per il teatro;

h) con riguardo al piano di intervento per il settore Media si reputa opportuno: esplicitare i collegamenti con la Direttiva AVMS sui Servizi di Media audiovisivi; reintrodurre nel testo del regolamento la dizione « indipendenti » per consentire l'accesso alle produzioni più piccole o

comunque non riferibili ad un *network* (si tratta di soggetti penalizzati, se non estromessi, dall'attuale formulazione della proposta europea); introdurre un'articolazione per generi (animazione, ragazzi, documentari, etc.); e porre le premesse per la creazione di una piattaforma europea di film e audiovisivi; con riguardo al settore Transettoriale si sottolinea l'esigenza di favorire il pluralismo dei media e di modificare il sistema di valutazione (EA-CEA), anche con il contributo di esperti nazionali del settore;

i) è essenziale assicurare che l'inclusione del Fondo di garanzia sui prestiti di Europa creativa in InvestEU – il nuovo programma a sostegno degli investimenti e della crescita che, secondo la proposta della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale, ingloberà, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, anche diversi programmi di finanziamento specializzati previsti nel Quadro attuale – rispetti e valorizzi il più possibile la specificità dei settori culturale e creativo;

l) si ritiene necessario il mantenimento del Comitato Europa creativa, che assolve ad una funzione di raccordo con i *desk* nazionali;

m) si preveda, nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e agli altri programmi finanziati dall'Unione europea, con particolare riguardo ai regolamenti relativi ai fondi di coesione, ai programmi Erasmus, Horizon, InvestEU, alla politica estera ed alla cooperazione, il riferimento esplicito alla cultura, inclusa la cultura locale e regionale, nelle sue diverse forme ed accezioni, compresi le lingue ed i dialetti territoriali, nonché il dialogo interculturale;

n) si prevedano attività di formazione per i funzionari della pubblica amministrazione al fine di garantire adeguata assistenza alla presentazione dei progetti;

o) si prevedano, anche al fine di consentire l'accesso ai finanziamenti a un maggior numero di soggetti, strumenti volti a favorire forme di partenariato pubblico-privato per la presentazione di progetti culturali a livello europeo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 agosto 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 agosto 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.20 alle 9.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 agosto 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

SETTEMBRE

Esame delle seguenti proposte di legge:

C. 491 Massimo Enrico BARONI: « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie »;

C. 684 LAZZARINI: « Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ».

Svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'attuazione, specialmente in ambito pediatrico, della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Discussione della risoluzione 7-00025 D'ARRANDO concernente iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l'obesità.

OTTOBRE

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

C. 491 Massimo Enrico BARONI: « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i

soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie »;

C. 684 LAZZARINI: « Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ».

Seguito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'attuazione, specialmente in ambito pediatrico, della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Seguito della discussione della risoluzione 7-00025 D'ARRANDO concernente iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l'obesità.

Esame della proposta di legge C. 665 VERSACE: « Introduzione degli ausili e

delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale ».

Avrà altresì luogo lo svolgimento del *question time* nonché di interrogazioni ordinarie in Commissione.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	48
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda.	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 410 Cenni (<i>Esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

SEDE REFERENTE

Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

C. 183 Gallinella.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di legge in esame, che si compone di tre articoli, precisando che essa muove dall'esigenza di fornire tutela ai consumatori che sempre più costantemente prediligono i prodotti locali, con riferimento ai quali, è necessario, pertanto, garantire una chiara indicazione della loro provenienza. Essa mira, quindi, attraverso l'introduzione nell'ordinamento di definizioni precise di « chilometro zero o utile » e di « filiera corta », a valorizzare e promuovere il consumo di prodotti del territorio nella consapevolezza che un maggior consumo di prodotti del territorio può, tra l'altro, garantire un reddito più elevato ai produttori locali.

L'articolo 1, comma 1, reca la finalità della proposta di legge, ossia: valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

Il medesimo articolo 1, al comma 2, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al comma 1.

L'articolo 2 fornisce le seguenti definizioni:

a) prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;

b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

c) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Infine, l'articolo 3, detta una disposizione in materia di vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, prevedendo che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari in aree pubbliche, riservino agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

Ricorda che la materia ha formato oggetto di precedenti interventi normativi, sia di rango primario che secondario. In particolare, essa è stata disciplinata nell'ambito della legge n. 158 del 2017, che, con riferimento alle misure per il sostegno

e la tutela dei piccoli comuni, agli articoli 11 e 12, ha previsto, rispettivamente, misure per la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile e misure per favorire la vendita di tali prodotti.

Un riferimento ai beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero è contenuto anche all'articolo 95 del testo unico appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) che prevede criteri premiali nella valutazione dell'offerta – da parte della stazione appaltante – in relazione alla somministrazione di tali prodotti.

Ulteriori riferimenti a tali prodotti sono contenuti anche in norme di rango secondario, ad esempio nel decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Nel condividere quindi pienamente le finalità della proposta di legge all'esame, alla quale parrebbe opportuno apportare alcune correzioni ai fini del coordinamento interno tra l'articolo 1 e l'articolo 2, reputa che la stessa potrebbe essere resa ancora più incisiva inserendovi una disposizione volta ad assicurare anche il coordinamento esterno della stessa con l'ordinamento vigente, allo scopo di introdurre in via legislativa un'unica e chiara definizione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile di qualità, valevole per tutto l'ordinamento.

Conclusivamente, propone di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni e procedere poi speditamente – eventualmente mediante un rapido passaggio in Comitato ristretto – all'esame e all'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

C. 290 Gadda.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

C. 410 Cenni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, vertendo le due proposte su identica materia ne dispone l'abbinamento.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, illustra i contenuti delle proposte di legge all'esame, di identico contenuto, che riproducono il testo dell'atto Senato n. 2811 della passata legislatura, approvato dall'Assemblea della Camera in prima lettura a seguito di un lungo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura e recano disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

In proposito, fa presente che l'intervento normativo – come si evince nelle relazioni di accompagnamento alle proposte – risulta motivato in ragione della crescita considerevole del comparto nazionale dell'agricoltura biologica che si è verificata negli ultimi anni sia in termini di quantità delle produzioni realizzate sia come superficie delle colture, nonché in ragione del carattere anti-ciclico dell'agricoltura biologica negli anni del recente passato in cui tutti i settori produttivi sono stati investiti da una grave crisi, che lo hanno reso una parte importante della nostra economia agricola e non più un settore di nicchia. Tali ragioni rendono necessaria, ad avviso delle presentatrici delle due proposte di legge, l'introduzione, da parte del legislatore nazionale, di norme mirate per promuovere lo sviluppo e la competitività del comparto, compatibili con la regolamentazione europea vigente.

Passando alla descrizione dell'articolo, fa presente che entrambe le proposte di legge si compongono di 16 articoli.

In particolare, gli articoli 1 definiscono l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo e specificano che il campo di intervento interessa il sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione nonché per incentivare il consumo dei prodotti biologici da parte degli enti pubblici.

Quanto alle finalità, l'agricoltura con metodo biologico viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata sulla qualità dei prodotti; su un metodo che garantisce la sicurezza alimentare, il benessere animale, la tutela dell'ambiente e della biodiversità e il raggiungimento dei risultati in termini di riduzione di gas ad effetto serra.

Il metodo dell'agricoltura biodinamica è equiparato a quello dell'agricoltura biologica se rispetta interamente le prescrizioni di cui al regolamento n. 834 del 2007.

Gli articoli 2 specificano, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.

Gli articoli 3 individuano come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

Gli articoli 4 istituiscono il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica – che sostituisce il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e il Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica i quali vengono entrambi soppressi – disciplinandone composizione e funzione.

Gli articoli 5 prevedono che il Dicastero agricolo (*rectius*: il Ministro) adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del

biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca.

Gli articoli 6 istituiscono il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che sostituisce, rivedendone le finalità, il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, già previsto a legislazione vigente.

Gli articoli 7 prevedono che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, rinviando alla normativa vigente al fine di renderla applicabile al settore.

Gli articoli 8 delineano le modalità attraverso le quali realizzare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.

Gli articoli prevedono, in particolare, l'attivazione di specifici percorsi formativi in ambito universitario, la destinazione alla ricerca in campo biologico svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche di una quota parte delle risorse del Fondo per l'attività degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai programmi di ricerca e al finanziamento dei percorsi formativi di cui sopra.

Gli articoli 9 intervengono in tema di formazione professionale, demandando la definizione dei principi in base ai quali le regioni e le province autonome dovranno operare ad un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni.

I Capi V recano disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.

In particolare, gli articoli 10 introducono l'istituto dei distretti biologici, intendendosi tali i sistemi produttivi locali nei

quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali.

Tali distretti si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche. Gli articoli ne disciplinano le modalità di costituzione e le finalità che devono perseguire.

Gli articoli 11 disciplinano le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio e aventi alcune finalità, tra cui quella di redigere contratti tipo per la vendita dei prodotti.

La disposizione affida al Ministero il compito di riconoscere, controllare e vigilare sulle Organizzazioni interprofessionali e individua i requisiti necessari affinché tali organizzazioni possano essere riconosciute.

L'articolo individua infine le competenze delle Organizzazioni, tra cui la possibilità di costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali; di imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti e di richiedere che alcuni accordi e decisioni siano resi obbligatori, per un periodo circoscritto, anche nei confronti degli operatori non aderenti all'organizzazione, ai quali potrà parimenti essere richiesto un contributo obbligatorio.

Gli articoli 12 disciplinano le intese di filiera, intendendosi tali quelle proposte dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione.

Gli articoli 13 definiscono le organizzazioni di produttori biologici – da riconoscersi dalle regioni secondo criteri definiti con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – e individuano le finalità statutarie necessarie ai fini del riconoscimento, oltre che l'oggetto dello statuto stesso.

Gli articoli 14 prevedono una modifica alla legge sull'attività sementiera (legge 25 novembre 1971, n. 1096) stabilendo che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse, mentre le sementi biologiche non iscritte ad alcune registri, evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione, sono soggette a diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda e al libero scambio.

Gli articoli 15 recano le abrogazioni e gli articoli 16 la norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Come già anticipato, ricorda che le proposte di legge all'esame riproducono i contenuti della proposta di legge S.2811, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ad aprile del 2017.

In proposito, rileva che il lasso di tempo trascorso impone degli aggiustamenti al testo al fine di tenere conto della normativa nazionale nel frattempo intervenuta. Mentre, ad esempio, il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante « Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica », dovrebbe recare una normativa complementare rispetto a quella recata dai testi al nostro esame,

questi dovrebbero essere invece coordinati con quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017), che ha disciplinato i distretti del cibo, considerando tali, tra l'altro, i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico.

A suo avviso, il lavoro più grande che ci sarà da fare riguarda tuttavia la verifica dello spazio normativo che residua ai legislatori nazionali alla luce della nuova normativa europea nel frattempo intervenuta. Mi riferisco al recente Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, che ha abrogato il regolamento oggi vigente.

Conclusivamente, propone di svolgere, nel mese di settembre, un ciclo di audizioni che consentano di comprendere meglio la portata dell'intervento normativo europeo e, dunque, il nostro spazio di intervento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa. COM(2018)476 final (Parere alle Commissioni IV e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi a Vienna dall'8 al 9 luglio 2018	55
ALLEGATO 2 (<i>Relazione del Presidente, Sergio Battelli sulla partecipazione alla riunione dei presidenti COSAC, svoltasi a Vienna l'8 e il 9 luglio 2018</i>)	59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

ERRATA CORRIGE	55
----------------------	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

COM(2018)476 final.

(Parere alle Commissioni IV e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° agosto 2018.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore su un provvedimento che si colloca, al pari della comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, nel contesto della sicurezza europea e nell'ottica del progetto di Unione europea della difesa il cui orizzonte, ricorda, è posto al 2025. In particolare valuta positivamente l'osservazione relativa alla necessità di garantire sempre la partecipazione di tre imprese di almeno tre Paesi, come requisito minimo, nell'ottica della promozione di una collaborazione più inclusiva possibile; le considerazioni svolte sul ruolo della Gran Bretagna nel contesto della sicurezza europea e sulla Brexit e quanto osservato in relazione al controllo e alla *governance* del Fondo europeo di difesa.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ringrazia il relatore per aver tenuto conto di quanto da lei suggerito in tema di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di favorire la cooperazione pacifica con i Paesi Terzi e migliorare la sicurezza dei cittadini. Rileva positivamente che, nella proposta di parere, si fa cenno anche al rapporto con la NATO, mentre ritiene che restino ancora interrogativi sul raccordo tra quanto previsto nella proposta di regolamento con le scelte di politica estera.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) ringrazia il relatore per l'articolata proposta di parere da lui formulata che, peraltro, focalizza taluni aspetti degni di essere chiariti. Sottolinea che il suo Gruppo ritiene rilevanti gli aspetti che riguardano il rapporto della difesa dell'Unione europea con la NATO e quelli relativi all'attenzione riservata alle piccole e medie imprese del settore, nonché agli strumenti che potranno essere impiegati per assicurare il loro accesso alle risorse del Fondo all'esame. Ritiene che nella prospettiva del progetto europeo di difesa comune sia necessario che le difese dei singoli Stati membri facciano sempre più rete tra di loro, pur nel rispetto delle competenze nazionali in materia di ordinamento delle proprie forze armate. Valuta inoltre positivamente il riferimento alla cooperazione al fine di incrementare la sicurezza, ricordando, in proposito, quanto proposto dal Ministro Salvini che ritiene ormai necessario un « Piano Marshall per l'Africa ».

Augusta MONTARULI (FdI) esprime perplessità circa quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, della proposta di regolamento all'esame, che consente, in presenza di determinate condizioni, il finanziamento anche in favore di richiedenti controllati da Paesi terzi non associati. A tal proposito chiede che nella proposta di parere sia formulata un'osservazione per le Commissioni competenti nel

merito affinché tale possibilità sia esclusa, preannunciando altrimenti l'astensione del suo Gruppo.

Piero DE LUCA (PD) considera favorevolmente che la maggioranza condivida quanto da molto tempo i Governi precedenti e il Partito democratico hanno affermato, cioè che per tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini è necessaria una maggiore cooperazione a livello europeo, anche in vista del progetto di difesa comune europea previsto per il 2025. Osserva inoltre come ciò debba essere, infatti, considerato anche nell'ottica dell'autonomia e del rafforzamento della posizione dell'Unione europea di fronte a Stati Uniti e Russia. Valuta positivamente quanto osservato sul ruolo delle piccole e medie imprese e ricorda come anche nel corso delle attività conoscitive svolte presso le Commissioni di merito, i soggetti auditi abbiano sollecitato una maggiore attenzione della politica e delle istituzioni per favorire l'accesso alle risorse del Fondo in oggetto alle imprese medie e piccole, che costituiscono, peraltro, il perno del tessuto produttivo dell'economia italiana. Conclude ribadendo che è sua convinzione che solo una maggiore integrazione nel settore sicurezza a livello continentale potrà assicurare più forza alla difesa comune europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi a Vienna dall'8 al 9 luglio 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, come annunciato in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha preso parte, nelle giornate di domenica 8 luglio e lunedì 9 luglio 2018, insieme al presidente dell'omologa Commissione del Senato, alla riunione dei presidenti degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'UE dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC), svoltasi a Vienna. Sottolinea che la riunione ha rappresentato una prima occasione di confronto a livello parlamentare nel quadro della nuova Presidenza austriaca dell'Unione europea, che guiderà l'Unione fino alla fine dell'anno. Segnala, peraltro, che sempre a Vienna, dal 18 al 20 novembre si svolgerà la LX Conferenza COSAC, con la partecipazione di 6 membri per ogni Parlamento nazionale. Ricorda che la COSAC può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione i contributi che ritenga utili. Osserva che in questa delicata fase di vita delle Istituzioni europee, il confronto a livello parlamentare acquista una particolare utilità al fine di portare all'attenzione delle Istituzioni europee il punto di vista delle Assemblee espressione della sovranità popolare e delle istanze dei popoli europei. Evidenzia che la riunione, sullo svolgimento della quale deposita una relazione dettagliata agli atti della Commissione (*vedi allegato 2*), divisa in due sessioni, è stata l'occasione per affrontare le tematiche relative alle priorità della Presidenza austriaca dell'Unione e al futuro dell'Unione europea. Fa presente che i numerosi presidenti intervenuti hanno trattato in particolare i temi della migrazione, rispetto al quale è stata ribadita la posizione dell'Italia relativa alla necessità di coniugare la respon-

sabilità alla solidarietà, del nuovo quadro finanziario pluriennale e dell'allargamento dell'Unione ai paesi dei Balcani occidentali. Rappresenta che, nella seconda sessione, un particolare rilievo ha assunto il tema della sussidiarietà, grazie anche alla relazione del Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, proprio alla vigilia della presentazione del rapporto sulla sussidiarietà predisposto dalla *task force* da lui presieduta. Conclude, auspicando una sempre maggiore attenzione alla cooperazione interparlamentare da parte dei gruppi perché può davvero essere uno strumento prezioso per portare e spiegare le ragioni dell'Italia agli amici europei.

La Commissione prende atto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 47 del 2 agosto 2018, a pagina 141, nel sommario, ventesima riga, le parole: « Parere alla I Commissione » sono sostituite dalle seguenti « Parere alla IX Commissione ».

A pagina 143, prima colonna, ventottesima riga, le parole: « Parere alla I Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Parere alla IX Commissione ».

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la Difesa (COM(2018) 476;

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento,

premesso che:

la proposta di istituire il Fondo europeo per la difesa si inquadra nelle recenti iniziative promosse a livello europeo per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore della difesa, rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione europea, in un contesto geopolitico in grande e veloce trasformazione rispetto agli assetti recenti;

la proposta ha l'obiettivo di migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo;

la Commissione europea ha già avviato, nell'attuale quadro finanziario pluriennale, in scadenza nel 2020, una fase sperimentale delle stesse iniziative che il

Fondo europeo per la difesa intende riproporre, sviluppandole nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

le azioni svolte nel quadro del futuro Fondo dovranno rispettare i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale;

rilevato che la proposta si basa in particolare sull'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che costituisce la base giuridica per le azioni finalizzate, tra l'altro, a promuovere un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese, in particolare delle PMI, in tutta l'Unione, e favorevole alla cooperazione tra imprese, come pure a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;

tenuto conto che nel contesto globale attuale nessun Paese è in grado da solo di garantire la sicurezza e gestire le minacce che oltrepassano le frontiere;

considerato che l'Unione europea è chiamata a rafforzare la propria autonomia strategica, assumendosi maggiori responsabilità nella protezione dei suoi interessi, dei suoi valori, in complementarità e cooperazione con la NATO;

considerato che a tal fine si rende necessario lo sviluppo di tecnologie chiave in settori critici e di capacità strategiche per assicurare la *leadership* tecnologica attraverso una maggiore cooperazione all'interno dell'Unione europea;

rilevato che una maggiore cooperazione in tale ambito può contribuire a massimizzare le realizzazioni e la qualità degli investimenti nella difesa effettuati dagli Stati membri, evitando duplicazioni, migliorando l'interoperabilità dei materiali per la difesa, riducendo la frammentazione e rendendo più efficiente la spesa pubblica in tale ambito;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale delle Commissioni di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee;

rilevata la necessità di tenere in opportuna considerazione la situazione precipua della Gran Bretagna al fine di non escluderla dall'accesso al Fondo a prescindere dall'esito delle trattative su Brexit anche in ragione della stretta e positiva collaborazione di quest'ultimo Stato con molti paesi membri dell'UE, inclusa l'Italia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

a) siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di almeno tre imprese in tre diversi Paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati a sviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie;

b) si chiarisca, in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità

del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure « *una tantum* » nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale;

c) si chiarisca il meccanismo di *governance* del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna;

d) si chiarisca che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi Terzi;

e) sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei;

f) si chiariscano le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi;

g) sia chiarito il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti;

h) si stabilisca che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzii le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai

Parlamenti nazionali per un opportuno livello di controllo democratico;

i) si chiarisca il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del processo Brexit, promuovendo il coinvolgimento della Gran Bretagna indipendentemente

dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea;

l) si preveda l'automatica applicazione della valutazione *ad hoc* dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale.

ALLEGATO 2

RELAZIONE DEL PRESIDENTE, SERGIO BATTELLI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI COSAC, SVOLTASI A VIENNA L'8 E IL 9 LUGLIO 2018.

La riunione, divisa in due sessioni, è stata l'occasione per affrontare le tematiche relative alle priorità della Presidenza austriaca dell'Unione e al futuro dell'Unione europea.

I lavori, presieduti dall'onorevole Lopatka, presidente della Commissione affari europei del *Nationalsrat*, si aprono con l'intervento dell'onorevole Sobotka, presidente del *Nationalrat* austriaco, che richiama, in particolare, l'importanza della cooperazione interparlamentare rispetto alle principali sfide che l'Europa sta affrontando. Segnala in proposito le crisi in materia di migrazione e sicurezza, la Brexit e il tema della crisi finanziaria e dell'euro, nonché gli sviluppi delle relazioni transoceaniche. Con particolare riferimento alla crisi migratoria, il presidente Sobotka ha evidenziato la necessità di un maggior rafforzamento dell'applicazione delle regole di Schengen, unitamente ad un maggiore controllo delle frontiere, aggiungendo che, in questo contesto, dovrebbe esserci un maggiore focus sul tema dei rimpatri nei Paesi di origine. Sul tema della Brexit, il presidente ha espresso apprezzamento sull'operato del negoziatore Barnier, che ha bene interpretato la posizione dei 27, formulando l'auspicio che si possa promuovere una posizione unitaria su Brexit a livello europeo. Infine, Sobotka ha affrontato il tema dell'allargamento dell'Unione ai Paesi dei Balcani, evidenziando la necessità di dare una prospettiva europea a tali Paesi.

Interviene quindi la Presidente del Consiglio federale (*Bundesrat*) Posch-Gruska, che ha sottolineato il ruolo della Commissione affari europei del *Bundesrat*, che è tra le più attive soprattutto sul tema del

controllo di sussidiarietà, principio importante di cui tuttavia, a suo avviso, non occorre abusare per portare avanti tensioni nazionalistiche.

Dopo taluni interventi sull'ordine dei lavori, concernenti in particolare la richiesta di: indicare espressamente anche il partito politico dei rappresentanti (Romania), una maggiore trasparenza sul programma della prossima COSAC (Olanda) e sulla scelta di tempi e tematiche (Francia) e alcuni adempimenti di carattere procedurale, i lavori sono proseguiti con lo svolgimento della prima sessione.

I SESSIONE – Priorità della Presidenza austriaca.

La sessione si è aperta con l'intervento della sottosegretaria di Stato per l'interno Karoline Edstadler, che ha sottolineato come l'obiettivo principale della presidenza austriaca sia quello di rafforzare l'Unione europea, portandola più vicino ai cittadini, riflettendo il motto scelto « un'Europa che protegge » e ha ricordato l'importanza del principio di sussidiarietà, richiamando in proposito il lavoro della *task force* Timmermans.

La sottosegretaria ha quindi presentato le priorità della Presidenza austriaca. Esse sono sintetizzabili in tre punti principali: 1) sicurezza e lotta all'immigrazione clandestina; 2) prosperità e competitività attraverso la digitalizzazione e 3) stabilità nei rapporti di vicinato, portando i Paesi dei Balcani e del Sud Est europeo più vicino all'Unione europea.

Sul primo tema, la sottosegretaria ha ricordato come la questione sarà al centro del Summit di Salisburgo previsto per il

mese di settembre 2018, che si concentrerà sul rafforzamento delle frontiere esterne e di FRONTEX, considerata una precondizione per altre riforme, ad iniziare da quella del diritto di asilo e delle regole di Dublino.

Sul secondo tema, la sottosegretaria ha sottolineato l'esigenza di implementare il mercato unico digitale, creando una cornice moderna e bilanciata che salvaguardi al tempo stesso una competizione corretta tra gli operatori economici.

Sulla questione dell'allargamento, la rappresentante del governo austriaco ha sottolineato come potrà esserci pace e prosperità solo garantendo la stabilità nell'immediato vicinato, osservando come sia essenziale offrire ai Paesi dei Balcani una prospettiva europea, poiché questi fanno già parte dell'Europa e sarebbe, a suo avviso, importante che possano aderire all'Unione europea rispettando tutti i criteri richiesti.

L'onorevole Edstadler ha, infine, richiamato i negoziati molto delicati sul nuovo Quadro finanziario pluriennale, rilevando come i fondi devono dimostrare il valore aggiunto europeo, e su Brexit, formulando l'auspicio di concludere il negoziato entro i termini previsti, facendo sì che il Regno Unito resti un *partner* molto stretto dell'Unione europea.

All'intervento della sottosegretaria è seguito il dibattito tra i presidenti, con l'intervento di 20 partecipanti di diversi Paesi.

Il tema più discusso è stato quello dell'immigrazione. Un gruppo di interventi (Francia, Polonia, Estonia) ha evidenziato la necessità di un rafforzamento delle frontiere esterne e di FRONTEX, chiedendo anche la riforma del diritto di asilo. Un altro gruppo consistente di interventi, tra cui quello svolto dal presidente Battelli, ha sottolineato la necessità di una maggiore solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione e di un approccio più umano al tema dei migranti (Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Malta e Spagna). Il presidente Battelli ha, in particolare, richiamato la necessità di cambiare ottica e trasformare l'attuale gestione puramente emergenziale

in una che riconosca la natura strutturale delle politiche migratorie. In questo quadro bisogna superare il sistema di Dublino per definirne uno basato sull'equa ripartizione delle responsabilità e che cancelli il criterio del Paese di primo arrivo. Ha ricordato inoltre che l'UE dovrebbe assumersi una responsabilità comune per i salvati in mare, senza che essa ricada, in ordine alle richieste di asilo, esclusivamente sui Paesi di primo arrivo, rilevando come occorra superare il concetto di « attraversamento illegale » per le persone soccorse in acque internazionali e portate a riva in adempimento di obblighi di diritto internazionale e nazionale e come non sia possibile portare tutti i naufraghi in Italia o in Spagna. Altri interventi hanno evidenziato il positivo esito del Consiglio europeo sui temi dei ricollocamenti e sui controlli esterni (Ungheria), richiamando, in particolare, la revisione delle regole di Dublino (Lussemburgo) e suggerendo anche una combinazione tra i due approcci (Regno Unito). La rappresentante del Parlamento europeo ha evidenziato la necessità di trovare il giusto equilibrio tra il rafforzamento delle frontiere e il rispetto per le convenzioni internazionali.

Sulla questione dell'allargamento ai Paesi dei Balcani, mentre molti partecipanti hanno convenuto sulla necessità di una stabilità della regione, alcuni (Francia) hanno evidenziato le perplessità che ricorrono in proposito nelle opinioni pubbliche di molti Paesi.

Sulla questione della digitalizzazione le opinioni sono state prevalentemente favorevoli.

Su Brexit, il dibattito si è concentrato in particolare sul tema dei confini con l'Irlanda, in particolare, sulla questione di un eventuale *hard border* con l'Irlanda.

Sul Quadro finanziario pluriennale si segnala in particolare la posizione della Francia che ha rilevato la necessità di mantenere l'attuale livello per i fondi PAC e di coesione.

Nella sua replica, la sottosegretaria Edstadler ha osservato come sia necessario ricostruire fiducia con agire comune. Con

riferimento al tema della migrazione, ha evidenziato come occorra impegnarsi per ripristinare spazio Schengen, rilevando tuttavia come ciò, a suo avviso, sarà possibile solo rafforzando le frontiere esterne dell'Unione europea. Solo dopo il rafforzamento delle frontiere si potrà, a suo avviso, realizzare il processo di riforma del regolamento di Dublino. Su Brexit, la sottosegretaria ha fatto presente che l'Austria farà di tutto per portare avanti il negoziato e che il Regno Unito dovrà restare interlocutore importante. Ribadisce la necessità di una forte attenzione sulla sussidiarietà, auspicando che l'Unione europea faccia passi indietro su questioni minori, da lasciare agli Stati membri, esercitando invece una maggiore incisività sulle questioni più importanti. La rappresentante del Governo ha poi sottolineato l'impegno sulla digitalizzazione e sul tema dell'allargamento ai Paesi dei Balcani per esportare stabilità e per tutelare tali Paesi da influenze di Paesi terzi. La sottosegretaria ha richiamato inoltre l'importanza di tutelare i diritti umani, auspicando l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Strasburgo. Sul Quadro finanziario pluriennale, la rappresentante del Governo austriaco ha ribadito l'impegno a concludere il negoziato, evidenziando la necessità di un valore aggiunto europeo riguardo ai singoli fondi. Ha rilevato quindi come sia importante esportare i valori europei dello Stato di diritto e della tutela dei diritti umani, da tutelare anche all'interno, osservando come sia sempre necessario il sostegno dei Parlamenti nazionali.

II SESSIONE – Futuro e prospettive dell'Unione europea.

La sessione si è aperta con l'intervento del primo Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, che ha rilevato preliminarmente come il futuro delle istituzioni europee dipenderà dalla qualità delle proposte messe sul tavolo per riportare fiducia nelle medesime istituzioni. Il Vicepresidente ha annunciato in

proposito la presentazione del rapporto sulla sussidiarietà al Presidente della Commissione europea Juncker, osservando come una parte della legittimazione, che spesso viene questionata, dovrà venire dal coinvolgimento dei cittadini, nonché dalla dimostrazione della necessità delle scelte che si compiono. Ha sottolineato quindi l'importanza della cooperazione con i Parlamenti nazionali, ben oltre il controllo della proporzionalità e della sussidiarietà. Il Vicepresidente Timmermans ha inoltre richiamato la necessità di una dimensione europea rispetto alle sfide attualmente poste nel mondo dalla globalizzazione, dal nuovo corso della politica americana e dalle minacce derivanti dalla Cina e Russia, evidenziando come sia un'illusione la possibilità che lo Stato nazionale possa dare risposte adeguate in proposito.

La prima Vicepresidente del Parlamento europeo Mairead Mc Guinness ha rilevato come tutti i rappresentanti eletti dal popolo saranno giudicati sul modo in cui fanno fronte alle sfide piuttosto che su come possano impedire che queste si presentino. Ha invitato quindi i colleghi a riflettere su come lavorare meglio insieme, migliorando la sinergia tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. La Vicepresidente ha inoltre valutato positivamente il lavoro della *task force* Timmermans per rendere più forti le istituzioni europee, auspicando un coinvolgimento del Parlamento europeo per discutere insieme le proposte. Ha osservato quindi come, troppo spesso, si interagisca solo nella fase discendente, mentre sarebbe necessario un migliore coordinamento utilizzando le procedure e le strutture già esistenti. Sulla Brexit, l'onorevole Mc Guinness ha rilevato come sia necessario individuare una strada di compromesso per concludere i negoziati, auspicando che il processo possa concludersi nei termini previsti. Con riferimento alle prossime elezioni del Parlamento europeo, nell'evidenziare come le scelte di oggi si ripercuoteranno sulle prossime generazioni, ha formulato l'auspicio che rimanga spazio sufficiente per parlare delle questioni più

importanti e non solo di quelle nazionali, rilevando come potrà essere importante la partecipazione degli Stati membri.

Il dibattito che è seguito si è svolto con la partecipazione di 21 oratori, che hanno toccato temi diversi come sicurezza, immigrazione, Brexit, Quadro finanziario pluriennale o politiche economiche, insieme con tematiche più generali come il rispetto dei diritti umani, la sussidiarietà e il ruolo dei Parlamenti nazionali.

In tale contesto, il presidente della 14^a Commissione del Senato, Licheri ha evidenziato la necessità di trovare finanziamenti sui temi della crescita, dello sviluppo e dell'innovazione, nonché la necessità di valorizzare la ICE, anche con il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.

Con riferimento alla questione della sicurezza, si sono registrati diversi interventi relativi all'esigenza di un rafforzamento della politica estera e di difesa europea. Il dibattito ha ripreso le fila del tema della migrazione, già affrontato anche nel corso della prima sessione, rilevando come l'Unione sia chiamata oggi a garantire la sicurezza dei propri cittadini.

Parimenti sono stati ripresi i temi della Brexit e dell'allargamento dell'UE.

Con riferimento alle riforme relative al futuro dell'Europa, una particolare attenzione si è concentrata sul ruolo dei Parlamenti nazionali ritenuto necessario per il superamento delle sfide attuali dell'Europa (Francia, Germania e Bulgaria).

Con riferimento alle prossime elezioni europee alcuni interventi hanno evidenziato come esse saranno un *test* di matu-

rità europeo (Germania) e altri hanno richiamato l'attenzione sui rischi di un'avanzata di euro scettici e demagoghi (Repubblica Ceca), che traggono vantaggio da *target* politici molto facili.

Nella sua replica Timmermans ha richiamato l'attenzione sulla vulnerabilità dei valori europei, malgrado la loro solidità, evidenziando come non sia più possibile non agire contro il nazionalismo che andrebbe sostituito dal patriottismo civico. Il Vicepresidente ha ricordato inoltre come la migrazione sia un problema politico molto sentito, anche al di là dei numeri, osservando come non siano sufficienti soluzioni parziali, in particolare il rafforzamento delle frontiere esterne, senza la riforma di Dublino. Su Brexit, il Commissario ha richiamato la necessità di sostenere il negoziatore Barnier. Il Commissario ha infine evidenziato la necessità di garantire il rispetto dei diritti garantiti dai trattati, in tal senso richiamando, con riferimento ai recenti sviluppi della situazione polacca, la necessità dell'indipendenza del potere giudiziario, della separazione dei poteri e dello Stato di diritto.

La Vicepresidente del Parlamento europeo Mc Guinnes, intervenendo in replica, ha osservato che occorre coinvolgere la gente sui temi fondamentali per l'Europa, individuando le questioni che dimostrano come sia necessario un approccio comune. Con riferimento al Quadro finanziario pluriennale ha ricordato come per nuove politiche servirebbero più risorse. Ha inoltre richiamato la necessità di sostenere la partecipazione, specie dei giovani alle prossime elezioni europee, richiamando, in fine, la necessità di rispettare i diritti umani, inclusa la libertà di religione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del
presidente Alberto BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.35 alle 9.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e pianificazione Forze di polizia, Alessandra Guidi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00001 Labriola: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.	
7-00029 Vianello: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.	
7-00033 Andreuzza: Iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	11
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	15
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	28
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del	

bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 32 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vito Claudio Crimi sulle linee programmatiche del Governo in materia di editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	34
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	35
-----------------------------------	----

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	35
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	37
--	----

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018) 366 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	35
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	40
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	46
---	----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	48
-----------------------------------	----

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183 Gallinella (<i>Esame e rinvio</i>)	48
---	----

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 410 Cenni (<i>Esame e rinvio</i>)	49
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa. COM(2018)476 final (Parere alle Commissioni IV e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	53
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	56

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi a Vienna dall'8 al 9 luglio 2018	55
<i>ALLEGATO 2 (Relazione del Presidente, Sergio Battelli sulla partecipazione alla riunione dei presidenti COSAC, svoltasi a Vienna l'8 e il 9 luglio 2018)</i>	59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	55
-----------------------------	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0026280